REGOLAMENTO (CEE) N. 1308/68 DELLA COMMISSIONE
del 28 agosto 1968
relativo alla vendita di burro di ammasso pubblico per l'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 28,

considerando che ci sono nella Comunità rilevanti scorte pubbliche, in seguito agli interventi sul mercato del burro fresco indigeno di prima qualità ; che è opportuno, se esistono possibilità di smercio sul mercato mondiale, prevedere, per questo burro, misure per l'uscita dai magazzini e l'esportazione del medesimo ; che a questo scopo conviene particolarmente il burro di buona qualità, che tuttavia si distingue dal burro fresco, in seguito al suo ammasso ; che queste condizioni sono date per il burro che ha subito un ammasso di almeno quattro mesi ;

considerando che, in conformità all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che fissa le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), è inoltre necessario che l'organismo d'intervento fissi il prezzo di vendita minimo;

considerando che il prezzo di vendita dev'essere stabilito in base alla perdita di qualità dovuta all'immagazzinamento del burro ;

considerando che, per garantire l'effettiva esportazione del burro, è necessario prevedere un termine ed assicurare il rispetto di questa condizione imponendo una cauzione ; che l'ammontare della cauzione dev'essere calcolato in modo da impedire che il burro ritorni sui mercati comunitari ; che è opportuno che la cauzione sia svincolata soltanto dopo che i servizi competenti abbiano accertato l'avvenuta esportazione;

considerando che è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione le quantità esportate ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi d'intervento degli Stati membri venderanno a tutti gli interessati burro destinato all'esportazione, che si trova da almeno 4 mesi nei loro magazzini di ammasso, alle condizioni stabilite agli articoli da 2 a 4.

Articolo 2

Gli organismi d'intervento venderanno ad un prezzo uguale al loro prezzo d'acquisto, diminuito di 5,5 unità di conto per 100 kg, e citato all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 886/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa il prezzo indicativo del latte ed i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere, del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1968/1969 (3).

Articolo 3

L'esportazione del burro deve avvenire entro 30 giorno dalla vendita da parte dell'organismo d'intervento.

Articolo 4

1. L'organismo d'intervento venderà il burro agli interessati soltanto dietro versamento, al piú tardi all'atto della conclusione del contratto d'acquisto, di una cauzione di 5,5 unità di conto per 100 kg di burro.

2. La cauzione dev'essere versata mediante assegno all'ordine dell'organismo d'intervento oppure mediante fidejussione di un istituto di credito, in conformità delle norme stabilite dallo Stato membro in questione.

3. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione viene incamerata se il burro in questione non è esportato entro il termine di cui all'articolo 3. La cauzione viene svincolata per una somma corrispondente alla quantità di burro di cui è stata provata l'esportazione.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 4.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano settimanalmente alla Commissione le quantità vendute in conformità del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1968.

Per la Commissione

E. SASSEN

Membro della Commissione